



**Documentazione antimafia**

SACE

## 1 Documentazione antimafia

---

Ai fini dell'assolvimento degli adempimenti antimafia, l'impresa richiedente dovrà trasmettere i) il Modello Unico di Autocertificazione Antimafia nel formato definito da SACE<sup>1</sup>, o in alternativa ii) il Modello di Autocertificazione Antimafia nel formato definito da SACE<sup>2</sup>, come dettagliato nel presente documento.

### i) Modello Unico di Autocertificazione Antimafia

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente (il "Soggetto Dichiarante") potrà presentare una autocertificazione "Unica" compilata, oltre che per proprio conto, anche per i Soggetti terzi individuati in base alla tipologia di Impresa (cfr. par. 2, *Tabella 1*)<sup>3</sup>.

Il Soggetto Dichiarante non deve allegare alcun documento nel caso utilizzi la firma digitale<sup>4</sup> per sottoscrivere il Modello Unico di Autocertificazione Antimafia, mentre deve allegare una copia del proprio documento d'identità e codice fiscale<sup>5</sup> qualora utilizzi la firma autografa.

### ii) Modello Autocertificazione Antimafia

L' Autocertificazione Antimafia include le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva redatta dai Soggetti individuati in *Tabella 1*, firmata dal Soggetto/i deputato/i con firma digitale o autografa;
- b) Codice fiscale dell'Impresa beneficiaria;
- c) Partita IVA dell'Impresa beneficiaria.

Solo in caso di firma autografa della dichiarazione sostitutiva di cui al punto a), e non nel caso di firma digitale, è necessario fornire copia fronte retro leggibile e completa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Dichiarante.

Ciascun Soggetto individuato (cfr. par. 2, *Tabella 1*) non deve allegare alcun documento nel caso utilizzi la firma digitale per sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di cui al punto a), mentre deve allegare una copia del proprio documento d'identità e codice fiscale qualora utilizzi la firma autografa.

---

<sup>1</sup> sub-allegato A, dell'Allegato 1 delle Condizioni Generali – "Autodichiarazione Antimafia".

<sup>2</sup> sub-allegato A, dell'Allegato 1 delle Condizioni Generali – "Autodichiarazione Antimafia".

<sup>3</sup> In conformità con quanto previsto dall'art. 1 *bis* della Legge di conversione n. 40 del 5 giugno 2020.

<sup>4</sup> Si precisa che ai suddetti fini è riconosciuta solo la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato (cfr. la definizione riportata nell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale - D.lgs. 82/2005).

<sup>5</sup> La copia del codice fiscale non è richiesta qualora dagli elementi essenziali sulle autocertificazioni il codice fiscale è recuperabile.

Con riferimento ad operazioni di finanziamento, sono tenute alla presentazione dell'autocertificazione antimafia, anche le imprese controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, dall'impresa beneficiaria (debitore del finanziamento) e a cui sono destinati, in tutto o in parte, i proventi del finanziamento assistito da Garanzia Italia<sup>6</sup>.

## 2 Soggetti di cui acquisire la documentazione antimafia

---

I soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia sono elencati all'art. 85, commi 1 e 2, del cd. "Codice antimafia" e indicati nella tabella di seguito riportata (*Tabella 1*).

**Tabella 1.** *Soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia in base alla tipologia di impresa di cui all'art. 85, commi 1 e 2, del D.lgs. 159/2011 (cd. "Codice Antimafia").*

---

<sup>6</sup> Si segnala che (i) in relazione ad **operazioni di factoring** l'autocertificazione antimafia è richiesta con riferimento all'impresa beneficiaria che effettua la cessione in favore del *factor* di un credito (non richiesta dunque con riferimento al debitore ceduto), (ii) per **operazioni di leasing**, l'impresa richiedente tenuta alla presentazione dell'autocertificazione antimafia è rappresentata dall'impresa beneficiaria del bene oggetto di leasing (debitore del contratto di leasing).

TIPOLOGIA DI IMPRESA	SOGGETTI DI CUI ACQUISIRE L'AUTOCERTIFICAZIONE
<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società di capitali anche consortili</b></li> <li>• <b>Società cooperative di consorzi cooperativi</b></li> <li>• <b>Consorzi con attività esterna</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)</li> <li>3. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento</li> <li>4. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Società di capitali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Società per azioni</b></li> <li>• <b>Società a responsabilità limitata</b></li> <li>• <b>Società in accomandita per azioni</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione (cioè Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)</li> <li>3. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>4. Socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>5. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci</li> <li>2. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. agli imprenditori o società consorziate</li> <li>3. Direttore tecnico (ove previsto)</li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b>	<p>Tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società nonché il Direttore tecnico (ove previsto)</p>

### 3 Casistiche di esenzione rilascio documentazione antimafia

---

La documentazione antimafia non è richiesta per:

- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di opere pubbliche e le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (ex art. 83, comma 3, del D.lgs. 159/2011);
- per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati e altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del Codice antimafia (ex art. 83, comma 3, del D.lgs. 159/2011);
- i soggetti iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio, tenuto conto del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella *White List* sancito dall'art. 1, comma 52-*bis* della Legge n. 190/2012.

La sussistenza delle suddette cause di esclusione deve essere attestata con dichiarazione del legale rappresentante.

L'iscrizione nella *White List* mantiene la propria efficacia oltre la scadenza della validità della iscrizione stessa e sino alla conclusione degli accertamenti a cura della Prefettura competente nel caso di richiesta da parte dell'impresa già iscritta nella *White List* di mantenere detta iscrizione, a condizione che tale richiesta sia effettuata alla Prefettura competente almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione.

**Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 e dall'art. 91 comma 4 del Codice Antimafia.**

Per **socio di maggioranza** si intende *“la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”*. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Nel caso di **società fiduciarie** o di **trust** i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al *trustee* in quanto sono i soggetti che diventano titolari sostanziali dei diritti e dei beni conferiti e ne hanno, pertanto, la piena disponibilità e la legale rappresentanza.